

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

A partire dal *13 febbraio 2008*, i *Registri di carico e scarico rifiuti* devono essere numerati e vidimati non più dall'Agenzia delle Entrate ma esclusivamente dalla Camera di commercio competente per territorio (dove è ubicata la sede legale ovvero un'unità locale). Ciò in conseguenza della modifica dell'art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), da parte dell'art. 2, comma 24-bis del D.Lgs. n. 4/2008 (correttivo del Codice ambientale).

A decorrere dalla stessa data le imprese interessate non potranno più utilizzare i Registri di carico e scarico già in uso ma non vidimati, mentre potranno continuare ad utilizzare fino al completamento i Registri - già in uso o non ancora in uso - regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate.

Per la vidimazione dei Registri occorre pagare i diritti di segreteria alla locale Camera di commercio, con causale "Vidimazione Registri carico e scarico rifiuti".

I diritti devono essere preventivamente versati - per ogni registro da vidimare - tramite bollettino sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio; in alternativa possono essere pagati direttamente all'apposito sportello camerale, ove attivato.

Non è previsto il pagamento di tasse di concessione governativa né di imposta di bollo.

La vidimazione dei Registri - preventivamente numerati a cura dell'impresa interessata - deve essere richiesta tramite la compilazione in ogni sua parte di un apposito modello (scaricabile in genere dal sito camerale).

Per le particolari attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, al posto dei Registri di carico e scarico rifiuti è possibile utilizzare i Registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure fissate dall'art. 39 del DPR n.633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.